

## **TI\_GERICHTE 52.2007.40 vom 17. April 2007**

TI Tribunale d'appello, 2007-04-17, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.2007.40](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2007.40)

FR: TI\_GERICHTE 52.2007.40 du 17 avril 2007

IT: TI\_GERICHTE 52.2007.40 del 17 aprile 2007

### **Regeste**

Ammonimento in materia di stranieri (tempestività del gravame)

### **Erwägungen**

#### **E. 46**

cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm). 2. 2.1. Giusta l'art. 9 LALPS, entro 15 giorni dalla notifica della decisione dell'autorità, è dato ricorso al Consiglio di Stato, a meno che la legge non preveda diversamente (cfr. anche art. 46 cpv. 1 PAmm). I termini stabiliti dalla legge sono perentori (art. 11 primo periodo PAmm). 2.2. Come accennato in narrativa, la decisione 20 ottobre 2006 della Sezione dei permessi e dell'immigrazione, munita dei mezzi e dei termini per ricorrere, è stata inviata a RI 1 per raccomandata il 23 ottobre 2006. Non essendo stata ritirata dall'interessato, la stessa è stata retrocessa al mittente il 2 novembre successivo. I 15 giorni per impugnare il provvedimento hanno quindi iniziato a decorrere proprio tale giorno, corrispondente a quello successivo al settimo di giacenza presso l'ufficio postale, e sono scaduti il 16 novembre 2006. La stessa, cresciuta ormai in giudicato, è stata infine consegnata a RI 1 il 20 novembre 2006 da parte di un funzionario dell'Ufficio regionale degli stranieri di \_\_\_\_\_ (v. ricorso al Consiglio di Stato, ad 2 pag. 2). 3. 3.1. L'art. 137 lett. a CPC, applicabile giusta il rinvio dell'art. 12 cpv. 1 PAmm, dispone che la restituzione in intero per inosservanza di un termine è concessa se l'istante o il suo patrocinatore dimostra di essere stato impedito di agire, di comparire o di chiedere un rinvio perché, senza sua colpa, ignorava la scadenza del termine oppure perché la notificazione è avvenuta così tardi da renderne impossibile l'osservanza. L'art. 139 prima frase CPC, sancisce che la restituzione in intero contro il lasso dei termini deve essere chiesta entro 10 giorni dalla cessazione dell'impedimento. 3.2. RI 1 sostiene che, al momento dell'intimazione della decisione dipartimentale, il suo libretto per stranieri e il passaporto erano depositati presso la Sezione dei permessi e dell'immigrazione per il rinnovo dell'autorizzazione di domicilio. Quando si è recato in posta per ritirare la relativa raccomandata in giacenza fino al 2 novembre 2006, il buralista si sarebbe rifiutato di consegnargliela a causa della mancanza di un documento di legittimazione. Per questo motivo, l'insorgente sostiene che il termine per ricorrere al Consiglio di Stato doveva soggiacere a restituzione intero giusta l'art. 12 PAmm e il ricorso inoltrato il 1° dicembre 2006 dichiarato tempestivo. La tesi non può essere condivisa. Innanzitutto ci si può invero chiedere se il ricorrente non poteva produrre allo sportello postale, all'infuori del passaporto o del permesso di domicilio, un altro documento di legittimazione come la carta d'identità oppure la licenza di condurre, se egli ne è titolare. Sia come sia, la questione può rimanere qui indecisa. Infatti, anche se si volesse considerare il suo ricorso del 1° dicembre 2006 al

Consiglio di Stato quale domanda di restituzione intero per inosservanza di un termine, la stessa sarebbe in ogni caso irricevibile in quanto è stata depositata dopo il termine di 10 giorni dalla conoscenza, avvenuta il 20 novembre 2006, dell'asserito impedimento. 4. In ordine alle considerazioni che precedono, il ricorso va pertanto respinto, senza che necessiti ulteriore disamina. Anche la domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio formulata in questa sede dev'essere respinta, il gravame essendo destinato all'insuccesso sin dall'inizio (art. 14 Lag). Ad identica conclusione si può giungere per quella presentata dinnanzi al Consiglio di Stato. La tassa e le spese di giustizia seguono la soccombenza (art. 28 PAmm). Data la sua situazione di indigenza, si può comunque porre a carico del ricorrente una tassa di giudizio moderata. Per questi motivi, visti gli art. 1, 4, 10 LDDS; 83 lett. c n. 2 LTF; 9, 10 lett. a LALPS; 137 e 139 CPC; 3, 11, 12, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm e la Lag; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio è respinta. 3. La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 500.–, sono a carico del ricorrente. 4. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82. ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF). 5. Intimazione a: terzi implicati 1. CO 1 2. CO 2 Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente  
Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.